



Comune di  
VIGARANO MAINARDA

**DETERMINAZIONE**  
**n. 277 del 09/09/2021**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO RELATIVI ALL'ANNO 2020.**

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

**Richiamati:**

Il Decreto del Prefetto della Provincia di Ferrara prot. 67172 del 5.10.2020 con il quale è stato nominato il dottor Massimo Di Donato, Commissario Straordinario per la provvisoria gestione amministrativa del Comune di Vigarano Mainarda a decorrere dal 5.10.2020 fino all'insediamento a seguito delle elezioni degli organi ordinari, con conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale della prossima amministrazione comunale;

il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell'Interno del 24 ottobre 2020, con il quale si decreta lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Vigarano Mainarda e la nomina a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, del dottor Massimo Di Donato, con conferimento dei poteri dei poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco;

il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, n. 2 del 7.10.2020 con il quale è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 13 e ss. del CCNL 21.05.2018, alla D.ssa Angela Caselli incaricata della Responsabilità del Settore Economico Finanziario con tutti i poteri dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, fino alla scadenza del mandato del Commissario Straordinario o a revoca anticipata;

l'Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 18/03/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023";

Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati";

Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.03.2021 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2021-2023 - Assegnazione risorse ai Responsabili dei Settori";

#### **PREMESSO CHE:**

l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;

il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;

la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;

a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere liquidati in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del d.l. N. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: "Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della Legge 15 novembre 1973, n.734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4e 5 della tabella D allegata alla legge 8 Giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento";

#### **DATO ATTO ANCORA CHE:**

la giurisprudenza del lavoro è UNANIME nel ritenere che i diritti di rogito spettano ai segretari comunali di qualunque fascia nei comuni privi di dirigenti e condanna gli Enti nella persona del Sindaco pro tempore al pagamento dei diritti di rogito, degli interessi dalla trattenuta al saldo, della rivalutazione monetaria e delle spese di lite (Sentenza n. 1539/2016 del Tribunale di Milano in data 18.5.2016; n. 2561/2016 del Tribunale di Milano; n. 307/2016 del Tribunale di Busto Arsizio; n. 3269/2016 del Tribunale di Taranto; n. 762/2016 del Tribunale di Bergamo; n. 1486/2016 del Tribunale di Brescia; n. 46/2017 del Tribunale di Monza; n. 23/2017 del Tribunale di Verona; n. 411 del 20.4.2017 Tribunale di Potenza ; r.g. 47/2017 - Corte di appello di Brescia del 18.5.2017; n. 75/2017 del Tribunale di Brescia ; n. 46/2017 del Tribunale di Monza; n. 1386/2017 del Tribunale di Milano; n. 77/2017 del Tribunale di Pordenone pubblicata il 18.7.2017 r.g. 738/2016; n. 78/2017 del Tribunale di Pordenone pubblicata il 18.7.2017 r.g. 739/2016; Decreto ingiuntivo n. 304/2017 del 1.8.2017 Tribunale di Palmi r.g. n. 1927/2017; n. 438/2016 del Tribunale di Busto Arsizio pubblicata il 8.11.2017; n. 250/2017 del Tribunale di Parma ; n. 1052/2016 del Tribunale di Tivoli pubblicata il 14.11.2017; n. 2586/2017 pubbl. il 05/10/2017 RG n. 6459/2017 Tribunale di Milano; RG n. 2465 del 29.11.2017 Tribunale di Torre Annunziata; RG N. 462 del 6.12.2017 del Tribunale di Perugia;)

il giudice del lavoro riconosce, pertanto, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B, C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di

qualifica dirigenziale e che, in ordine alla contraria interpretazione della norma della sezione Autonomie della Corte dei Conti, di cui alla deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C, lo stesso giudice del lavoro ha ritenuto che *“La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente”....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica”* (Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016) l'interpretazione del giudice del lavoro trova conferma nelle considerazioni espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, (cd. Giudice delle leggi ) che ha statuito, obiter dictum, che l'art. 10, comma 2 bis del DL n. 90 del 24.6.2014 vada applicato ai segretari dirigenti e non dirigenti attribuendo l'intero importo del diritto di rogito. *(Nella fattispecie la Corte Costituzionale partendo da questa interpretazione della normativa statale ha ritenuto legittima la legge regionale del Trentino Alto Adige (art. 11) che attribuisce il diritto di rogito senza distinguere tra segretari dirigenti e segretari non dirigenti e che stabilisce il quantum del provento al 75% ritenendo la norma un appropriato adeguamento della normativa statale, peraltro piu' conveniente per le finanze comunali in quanto la normativa statale prevede l'attribuzione del provento al segretario dirigente o non dirigente al 100%);*

**VISTA** la deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG con la quale la stessa Corte dei Conti – sezione delle autonomie – ha riformato il primo principio espresso enunciando il seguente principio di diritto:

*“In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.*

**ACCERTATO** che il Dott. Ferrante Marco ha prestato servizio in convenzione nell'anno 2020 dal 01/01 al 30/06 e che il Dott. Mecca Virgilio ha prestato servizio in convenzione dal 01/07/2020 al 31/12/2020 nel Comune di Vigarano Mainarda, che non aveva in dotazione dipendenti di qualifica dirigenziale;

**VERIFICATO** che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Vigarano Mainarda, sommato a quelli riscossi dagli altri comuni convenzionati, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale ;

**RITENUTO** per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Vigarano Mainarda nel periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020 ai due Segretari Comunali che si sono succeduti;

**PRECISATO** che i diritti di rogito dei segretari comunali sono un emolumento facente parte della retribuzione, come è specificatamente previsto dall'articolo 37 del CCNL 16.05.2001 e che pertanto risultano liquidati al netto degli oneri riflessi all'erogazione (CPDEL 23,8% a carico dell'ente e 8,85% a carico del lavoratore) in mancanza di una espressa previsione legislativa derogatoria ai principi vigenti in materia di contribuzione sulle retribuzioni (articoli 1 e 2 della Legge 335/1995 e art. 2215 del codice civile) *(...per i diritti di rogito manca nell'ordinamento una espressa previsione di deroga all'art. 2115 c.c. che superi quella già applicabile di cui all'art. 2, comma 2 della legge 335/1995 e poichè le eccezioni indicate non possono trovare applicazione oltre i casi ivi espressamente previsti, ritiene in conclusione la Sezione che non sia possibile applicare analogicamente ai segretari comunali la disciplina che è stata prevista dal legislatore solo per gli onorari professionali dei legali pubblici e per gli incentivi del personale tecnico dipendente delle*

*pubbliche amministrazioni, la quale pone interamente a carico di questi ultimi gli oneri riflessi o accessori sui loro compensi latu sensu professionali – dunque anche per la parte altrimenti a carico dell'amministrazione d'appartenenza secondo le previsioni generali della L. 335/1995 - Corte Conti Sardegna n. 27/2012;*

**DATO ATTO** che l'IRAP, (aliquota 8,50%) avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di Cassazione sez. Lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 2.4.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017; Corte conti sez Piemonte 48/2010; sentenza n. 156/2001 corte costituzionale Agenzia entrate 3674 3676 3677 / 2007; Corte Cass SS UU 1211/72009; delibera Cortedei conti Veneto del 16 ottobre 2018 n. 400;

**DATO ATTO** pertanto della natura retributiva del diritto di rogito non assoggettabile ad IRAP e non in deroga per ciò che attiene a CPDEL al principio generale di cui all'art. Art. 2, comma 2.335/1995 ;

**DATO ATTO** che tali considerazioni hanno ulteriore specifica conferma nella recente sentenza n.446 del 13.11.2017 del Tribunale di Busto Arsizio che ha condannato il Comune al pagamento dei rogiti in favore del segretario, alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, agli interessi legali, al pagamento dell'IRAP in quanto onere tributario, al pagamento degli oneri riflessi che non possono essere posti integralmente a carico del segretario e che devono seguire le ripartizioni di legge oltre che al pagamento di tutte le spese legali;

**DATO ATTO** che nel periodo che qui rileva, dal 01/01/2020 al 31/12/2020, sono stati incassati i seguenti importi per diritti di rogito, come da prospetti agli atti dell'ente:

Comune di Vigarano Mainarda

Segretario Comunale Dr. Marco Ferrante € 913,18

Segretario Comunale Dr. Virgilio Mecca € 796,58

**VERIFICATO** che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

**VERIFICATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL;

#### DETERMINA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di prendere atto che nel periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020 il Comune di Vigarano ha riscosso la somma di € 1.709,76, come da prospetto agli atti e che la somma dei diritti riscossi nell'ambito della convenzione di comuni per l'anno 2020 è contenuta nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
- 3) di procedere alla liquidazione delle somme corrispondenti ai diritti di rogito al Segretario dr .Marco Ferrante per l'importo di €. 913,18 e al Segretario dr. Virgilio Mecca per euro 796,58 oltre a CPDEL (23,8%) e IRAP(8,5%), come da prospetto agli atti, evidenziando che gli oneri contributivi saranno ripartiti tra Ente e Segretari Generali ciascuno assumendosi a proprio carico la quota di pertinenza in attuazione del sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi; mentre la tassazione IRAP da calcolarsi sull' importo dei diritti di rogito di competenza graverà interamente sull' Ente, in qualità di soggetto passivo dell'imposta;
- 4) di provvedere con risorse dell'Ente al versamento degli oneri a carico ente da effettuarsi in sede di liquidazione, calcolati sulla suddetta somma da corrispondere ammontanti ad:

A) € . 217,34 CPDEL Dr. Marco Ferrante – IRAP pari ad € 77.62

B) €. 189,58 CPDEL Dr. Virgilio Mecca – IRAP pari ad € 67,71

5) impegnare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss. mm., la somma complessiva di €. 1.709,76 con imputazione al capitolo 120 di bilancio del PEG. 2021, in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza e di impegnare le seguenti somme:

-\_x€. 406,92 CPDEL 23,8 % ( a carico dell' ente) al cap. 51 missione 01 programma 02 macroaggregato 1010201001 del bilancio 2020;

-\_x€. 145,33 IRAP (a carico dell' ente) al cap. 1784/10 missione 01 programma 02 macroaggregato 1020101001 del bilancio 2020;

6) di dare atto che la quota di pertinenza contributiva a carico del beneficiario delle somme indicate al punto 2 del presente atto sarà trattenuta dall' Ufficio Paghe del Comune di Bondeno;

7) di trasmettere il presente atto all' Ufficio Personale della gestione associata del servizio personale presso il Comune di Bondeno per gli adempimenti di competenza;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, c. 1, del D,Lgs. N. 267/2000, che il presente provvedimento, oltre all' impegno contabile di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell' Ente;

9) di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/19 e dell' art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

10) di dare atto che il presente provvedimento rileva ai fini della trasparenza amministrativa ai sensi del d.Lgs.33./2013;

11) di dare atto che le disposizioni oggetto della presente determinazione vengono dettate nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro (pubblico impiego privatizzato) e, pertanto, avverso il presente atto è riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario;

12) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;

13) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel.

**Sottoscritta dal Responsabile di Settore  
(CASELLI ANGELA)  
con firma digitale**

